

STATUTO

del

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

SILVIO BERLUSCONI
PRESIDENTE FONDATORE

Con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale del 4 agosto 2015, dal Comitato di Presidenza del 18 gennaio 2017, dal Consiglio Nazionale del 15 luglio 2023, dal Consiglio Nazionale del 1 ottobre 2023 e dal Congresso Nazionale del 23 febbraio 2024.

PARTE 1[^]

LE FINALITA' E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1 - Silvio Berlusconi Presidente Fondatore

Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione ispirata e creata da Silvio Berlusconi che ne è il Presidente Fondatore ed è sulla base dei suoi insegnamenti, delle sue intuizioni politiche e della sua guida che essa si è sviluppata, ha operato e continuerà a perseguire le proprie finalità, mantenendo un ruolo centrale nella vita politica italiana, europea ed internazionale.

Art. 2 – Finalità

Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 3 – Denominazione, sede sociale e simbolo

La denominazione sociale è “Movimento Politico Forza Italia”.

La denominazione può essere modificata secondo le procedure dell'art. 86.

La sede legale del Movimento è fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e può essere modificata con delibera della Segreteria Nazionale.

Il simbolo del Movimento è costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso e la scritta al di sotto BERLUSCONI PRESIDENTE in carattere maiuscolo azzurro. Il simbolo può essere modificato dalla Segreteria Nazionale.

Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 86.

Art. 4 – Soci

Sono soci del Movimento Politico Forza Italia i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed approvato dalla Segreteria Nazionale.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei

programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

Spetta alla Segreteria Nazionale decidere sulla compatibilità tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Art. 5 - Modalità di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 4.

Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei 3 anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.

Art. 6 – La Commissione di Garanzia

La Segreteria Nazionale nomina la Commissione di Garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative:

- a) all'assunzione della qualifica di socio;
- b) alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa;

- c) alle violazioni dello Statuto e alla sua interpretazione;
- d) al corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.

La Commissione di Garanzia è composta da 7 membri, che rimangono in carica 3 anni. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente, che rimane in carica 3 anni.

Per la designazione dei membri della Commissione di Garanzia la Segreteria Nazionale procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il Segretario Nazionale del Movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimità dei consensi. In tal caso è consentita l'approvazione per alzata di mano.

La Commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.

Le riunioni della Commissione di Garanzia possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi.

Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del Movimento Politico si perde nei seguenti casi:

- a) dimissioni
- b) mancato rinnovo
- c) espulsione

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio Nazionale Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi Periferici interessati.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Proviviri.

Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo per gli Organi Nazionali e territoriali sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono con tesseramento di almeno due anni consecutivi in corso di validità.

Art. 10 - Quote associative Decadenza per mancato rinnovo Esercizio del diritto di voto

La Segreteria Nazionale entro il mese di

novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 11 - Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al Movimento Politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 9.

L'elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del Comune e della Provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Nazionale Adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione. L'omessa comunicazione del trasferimento di residenza determina la perdita del diritto di voto.

Art. 12 - Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Nazionale Adesioni sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale Adesioni.

L'Ufficio Nazionale Adesioni conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.

I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicità elenco soci, che è approvato a maggioranza assoluta dalla Segreteria Nazionale e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 196/2003 e al regolamento europeo 679/2016.

In particolare, tale regolamento deve disciplinare:

- 1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'elenco dei soci;
- 2) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati è possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento
- 3) le forme nelle quali la Segreteria Nazionale vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei Soci e decide in caso di contestazioni.

Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la

protezione dei dati personali del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.

Art. 13 - Parità di genere

In attuazione dell'art. 63 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite da regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente Statuto, ad eccezione dei Delegati ai Congressi. Per i Collegi Probivirali e la Commissione di Garanzia si applicano le norme di cui all'art. 19 lettere a) e c).

Nella competizione per le cariche elettive è garantita la partecipazione, in condizioni di parità di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

PARTE 2^

GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 14 - Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali di Forza Italia:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Segretario Nazionale;
3. i Vice Segretari Nazionali;
4. il Consiglio Nazionale;
5. la Segreteria Nazionale;
6. la Conferenza dei Segretari Regionali;
7. l'Amministratore Nazionale;
8. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 15 - Struttura Nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli Organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei Settori:

- Organizzazione
- Adesioni
- Elettorale
- Enti Locali
- Dipartimenti
- Comunicazione ed Immagine
- Formazione
- Portavoce
- Rapporti con gli Alleati
- Principi, Valori e Memoria Storica

Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente o provvedere alla loro soppressione o al loro accorpamento.

Art. 16 - Organi Regionali

Sono Organi Regionali di Forza Italia:

1. il Segretario Regionale;

2. la Segreteria Regionale;
3. il Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 17 - Organi Periferici

Sono Organi Periferici di Forza Italia:

- 1) nelle Provincie:
il Congresso Provinciale;
il Segretario Provinciale;
la Segreteria Provinciale;
- 2) nei Comuni:
l'Assemblea Comunale;
il Segretario Comunale;
la Segreteria Comunale;
- 3) nelle città indicate all'art. 30:
il Congresso di Grande Città;
il Segretario Cittadino;
la Segreteria Cittadina;
l'Assemblea di Circoscrizione;
i Segretari di Circoscrizione.

Art. 18 - Validità delle delibere

Gli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 19 - Metodi elettorali

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi:

- a) Metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che – ove previsto dai regolamenti – la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni

votante può indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo Statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Non è previsto alcun quorum minimo di voti.

Qualora nell'organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il più votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato.

Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato.

b) Metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si

scelgono i quozienti più alti fra quelli così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

c) Alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.

PARTE 3[^]

GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 20 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia. Elege il Segretario Nazionale, 6 membri della Segreteria Nazionale, 20 membri del Consiglio Nazionale.

Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 86.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; è convocato dal Segretario Nazionale su delibera della Segreteria Nazionale che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Art. 21 - Composizione del Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto:

- a) i Delegati eletti nei Congressi Provinciali e di Grande Città;
- b) i Delegati rappresentanti dei soci residenti all'Estero con un massimo di 100 Delegati;
- c) i soci del Movimento che siano:
 - Parlamentari Nazionali ed Europei;
 - Deputati Regionali e Consiglieri Regionali;
 - Presidenti o Vice Presidenti di Provincia;
 - Capigruppo nei Consigli Provinciali;
 - Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti;

- Capigruppo nei Consigli Comunali delle città Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- Segretari Regionali;
- Assessori Regionali;
- Segretari Provinciali;
- Segretari Cittadini nelle Grandi Città;
- Segretario Nazionale Forza Italia Giovani per la Libertà e i Responsabili Nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e di Forza Italia Seniores;
- Amministratore Nazionale.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei Delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito Regolamento, che deve tenere conto – per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da Forza Italia alle più recenti elezioni Europee o Politiche per la Camera dei Deputati, nonché del numero di aderenti di ciascuna provincia.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 22 - Operazioni preliminari al Congresso Nazionale

La Segreteria Nazionale fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale.

Almeno 90 giorni prima della data fissata:

- a) nomina una Commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle Assemblee locali ed alle elezioni dei Delegati e la determinazione del numero dei Delegati da eleggere nelle

singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;

b) determina con regolamento i Delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'Estero;

c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Segretario Nazionale, dei Vice Segretari Nazionali, dei membri elettivi della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:

1) l'elezione del Segretario Nazionale del Movimento, dei Vice Segretari Nazionali, dei Membri della Segreteria Nazionale e dei Consiglieri Nazionali avviene di norma a scrutinio segreto.

2) L'elezione del Segretario Nazionale avviene mediante schede. È eletto Segretario Nazionale chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40% degli aventi diritto.

3) L'elezione dei Vice Segretari Nazionali avviene mediante schede. Sono eletti Vice Segretari Nazionali i quattro candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

4) I membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt.

5) Nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del Congresso può autorizzare il voto per acclamazione

o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.

Le nomine dei Delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

Art. 23 - Svolgimento del Congresso Nazionale

Il Congresso elegge il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.

Il regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 24 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale del Movimento Politico Forza Italia è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Segretario Nazionale dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale.

Nomina 6 membri della Segreteria Nazionale. Nomina i Responsabili Nazionali di Settore. Nomina i Segretari

Regionali.

Può inoltre delegare specifiche funzioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Vice Segretario più anziano (eletto con più voti) ne assume la funzione ad interim e la Segreteria Nazionale convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 25 I Vice Segretari Nazionali

I Vice Segretari Nazionali del Movimento Politico Forza Italia sono non più di quattro e vengono eletti dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

I Vice Segretari Nazionali restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Vice Segretario Nazionale svolge le funzioni espressamente delegate dal Segretario Nazionale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di tutti i Vice Segretari Nazionali, il successivo Consiglio Nazionale provvede alla loro sostituzione temporanea fino alla scadenza del triennio.

Art. 26 La Consulta del Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La Consulta, nominata dal Segretario Nazionale, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Il Segretario Nazionale nomina il Presidente della Consulta tra i membri della stessa.

Art. 27 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale.

Il Presidente del Consiglio Nazionale è nominato dal Segretario Nazionale e, salvo revoca, decade alla data del Congresso Nazionale successivo alla nomina.

In caso di assenza del Presidente, la presidenza del Consiglio Nazionale viene assunta dal Segretario Nazionale o da un suo delegato.

Il Consiglio Nazionale elegge ogni 3 anni il Collegio Nazionale dei Probiviri. Sono membri del Consiglio Nazionale i soci che siano:

- a) il Segretario Nazionale;
- b) i Vice Segretari Nazionali;
- c) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- d) i 20 soci del Movimento eletti ogni 3 anni dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) i componenti della Segreteria Nazionale;
- f) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo;
- g) Deputati, Senatori e Parlamentari Europei;
- h) Segretari Regionali;
- i) Presidenti delle Giunte Regionali o,

- in mancanza, Vice Presidenti;
- j) Presidenti delle Assemblee Regionali;
 - k) Segretari Provinciali;
 - l) Presidenti di Giunta Provinciale;
 - m) Segretari Cittadini;
 - n) Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti;
 - o) Capigruppo dei Consigli Regionali;
 - p) il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
 - q) il Responsabile Nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;
 - r) il Responsabile Nazionale Forza Italia Seniores;
 - s) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - t) il Presidente della Commissione di Garanzia.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, i membri della Commissione di Garanzia, i Dirigenti degli Uffici Nazionali.

Il Segretario Nazionale può invitare al Consiglio Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento Politico e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del Consiglio Nazionale rimangono in carica 3 anni,

ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Consiglio Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Nazionale, salvo che per l'elezione degli Organi Nazionali, possono tenersi anche in modalità mista per videoconferenza, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti e che sia presente fisicamente almeno il 50% degli aventi diritto.

Art. 28 - Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Segretario Nazionale convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario Nazionale del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

Art. 29 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale dà attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.

La Segreteria Nazionale è composta da:

- 1) il Segretario Nazionale del Movimento;
- 2) i Vice Segretari Nazionali;
- 3) i componenti del Governo;
- 4) il Presidente della Consulta;

- 5) 6 membri eletti dal Congresso Nazionale;
- 6) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento Europeo;
- 7) 6 membri nominati dal Segretario Nazionale stesso;
- 8) l'Amministratore Nazionale;
- 9) i Responsabili Nazionali dei Settori di cui all'art. 15;
- 10) il Segretario della Conferenza dei Segretari Regionali;
- 11) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo aderenti a Forza Italia;
- 12) i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti a Forza Italia;
- 13) 3 Segretari Regionali nominati dal Segretario Nazionale;
- 14) il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
- 15) i Responsabili Nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e Forza Italia Seniores;
- 16) il Presidente dell'Associazione ex Parlamentari di Forza Italia.

I componenti elettivi della Segreteria Nazionale e quelli nominati dal Segretario Nazionale, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale in particolare:

- approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento Politico;
- nomina la Società di Revisione e i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 60;

- emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto. Possono essere invitati alla Segreteria Nazionale soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui della Segreteria Nazionale provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.

Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso Nazionale dei 6 componenti elettivi della Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 5, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Segretario Nazionale, questi provvede alla sostituzione.

La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza.

Le riunioni della Segreteria Nazionale possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 30 - La Conferenza dei Segretari Regionali

La Conferenza dei Segretari Regionali coordina l'attività politica ed

organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Segretario Nazionale e le indicazioni del Responsabile Nazionale Organizzazione. È presieduta dal Segretario Nazionale ed è composta dai Segretari Regionali, dall'Amministratore Nazionale.

Il Segretario Nazionale del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.

I Segretari Regionali rimangono in carica 3 anni.

Art. 31 - L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale. Rimane in carica 3 anni.

L'Amministratore Nazionale fa parte della Segreteria Nazionale.

Le funzioni dell'Amministratore Nazionale sono descritte nell'art. 59.

Art. 32 - Responsabili Nazionali di Settore di attività e Dipartimenti

Sono nominati dal Segretario Nazionale i Responsabili Nazionali dei Settori:

- Organizzazione
- Enti Locali
- Adesioni

- Elettorale
- Dipartimenti
- Comunicazione ed Immagine
- Formazione
- Portavoce
- Rapporti con gli Alleati
- Principi, Valori e Memoria Storica

Essi collaborano con il Segretario Nazionale al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.

L'Organizzazione del Movimento è articolata in Dipartimenti, i cui responsabili sono nominati dal Segretario Nazionale.

I Responsabili Nazionali di Settore e dei Dipartimenti sono pubblicati sul sito internet del Movimento.

Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo e nuovi Dipartimenti.

PARTE 4[^] L'ASSETTO REGIONALE

Art. 33 - Il Segretario Regionale

Il Segretario Nazionale nomina per ogni Regione il Segretario Regionale.

Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei Segretari Provinciali e assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Dura in carica 3 anni.

Il Segretario Regionale nomina:

- a) 5 componenti della Segreteria Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Segretario;
- b) i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall'art. 15.

Il Segretario Regionale convoca e presiede la Segreteria Regionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Regionale.

Art. 34 – la Segreteria Regionale

Sono membri della Segreteria Regionale i soci che siano:

- 1) il Segretario Regionale;
- 2) 5 membri nominati dal Segretario Regionale;
- 3) Responsabili Regionali di Settore;
- 4) membri della Segreteria Nazionale iscritti nella Regione;
- 5) Segretari Provinciali;
- 6) Segretari delle Grandi Città;

7) il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

8) il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna;

9) il Responsabile Regionale di Forza Italia Seniores;

10) il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale.

I membri di cui ai punti 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri della Segreteria Regionale. La Segreteria Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

La Segreteria Regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

Il Segretario Regionale, il Vice Segretario ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l'attuazione delle delibere degli Organi Regionali.

PARTE 5[^]

GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 35 - Assetto Territoriale di base.

Nei Comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al Movimento, fissato annualmente dalla Segreteria Nazionale, è costituito la Segreteria Comunale.

Qualora la Segreteria Nazionale non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso la Segreteria Comunale può essere costituito in tutti i Comuni nei quali siano residenti almeno 25 aderenti al Movimento.

Negli altri Comuni la Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario, può nominare un Delegato Comunale.

In tutte le Province previste dalla legge dello Stato è costituita la Segreteria Provinciale (art. 17 n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dalla Segreteria Nazionale. Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania Messina e Cagliari, definite "Grandi Città", è costituita la Segreteria Cittadina (di Grande Città art. 17 n. 3). In questo caso, la Segreteria Cittadina ha competenza sul territorio comunale della Grande Città, mentre sul residuo territorio della Provincia è competente la Segreteria Provinciale.

Nell'ambito delle Grandi Città è costituita la Segreteria Circostrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno 50 aderenti a Forza Italia.

Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, la Segreteria Cittadina, su proposta del Segretario, può nominare un Delegato di Circostrizione.

Nelle Province al di fuori delle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto a) nell'Assemblea Comunale, per l'elezione del Segretario Comunale e dei membri elettivi della Segreteria Comunale;

Nelle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'Assemblea di Circostrizione, per l'elezione del Segretario Circostrizionale;

b) nel Congresso Cittadino, per l'elezione del Segretario Cittadino (della Grande Città), dei membri elettivi della Segreteria Cittadina o e dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 36 - Disposizioni speciali per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna

Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna sono soggette alle seguenti disposizioni particolari:

1. la città di Aosta è equiparata alle Grandi Città di cui al precedente art. 35;
2. il resto del territorio della Regione è equiparato ad una provincia ordinaria.
3. Le Province e le Grandi Città istituite con legge della Regione Sardegna sono equiparate alle Province e Grandi Città previste dalle leggi dello Stato e avranno facoltà di organizzare i relativi congressi territoriali secondo le norme previste dal presente Statuto.
4. il Regolamento determinerà il numero dei Delegati al Congresso Nazionale da attribuire alla

Valle d'Aosta e alle Province e Grandi Città previste dalle leggi regionali della Sardegna.

Art. 37 – I Grandi Elettori nei congressi Provinciali e Cittadini

Ai fini dei Congressi Provinciali e di Grande Città, i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Provincia o della Grande Città che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circonscrizione delle Grande Città e Sindaci, assumono le prerogative di Grandi Elettori.

Gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grande Elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del Segretario e della Segreteria Provinciale o Cittadina.

I Grandi Elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari Nazionali ed Europei

eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali e Metropolitani devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione, qualora la provincia o la Grande Città di elezione non corrisponda con quella di residenza.

Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 38 – I Grandi Elettori nelle Assemblee Comunali

Ai fini delle Assemblee Comunali assumono le prerogative di Grandi Elettori i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del Comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i Consiglieri Comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli Assessori Comunali e Regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 39 - I Congressi Provinciali

Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:

a) tutti i soci di Forza Italia residenti nel territorio della provincia in regola con l'adesione secondo i termini di volta stabiliti con regolamento della Segreteria Nazionale;

b) i Grandi Elettori di cui all' art. 37. Ogni Congresso Provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Provinciale e dei membri elettivi della Segreteria Provinciale.

Il Congresso Provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Provinciale elegge il Segretario Provinciale e i membri della Segreteria Provinciale di cui all'art. 42 lett. I.

Art. 40 – Elezione del Segretario Provinciale, dei membri della Segreteria Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Segretario Provinciale, dei membri della Segreteria Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto Segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

ad ogni candidato Segretario è collegata una lista di candidati alla Segreteria Provinciale e al Congresso Nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt;

b) le modalità di presentazione delle liste per il numero dei delegati nazionali verrà disciplinata da apposito regolamento a cura della Segreteria Nazionale.

Art. 41 - Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale.

Resta in carica 3 anni.

Il Segretario Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Provincia. È coadiuvato dai membri della Segreteria Provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Propone alla Segreteria Provinciale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore competenti per provincia per le funzioni indicate all'art.

15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Provinciale. Qualora la Segreteria respinga per 3 volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Regionale convoca il Congresso Provinciale per il rinnovo totale degli organi.

Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Provinciale. In caso di impedimento temporaneo il Segretario Provinciale è sostituito dal Vice Segretario Provinciale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni la Segreteria Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 42 – La Segreteria Provinciale

Compongono con diritto di voto la Segreteria Provinciale i soci che siano:

- A. il Segretario Provinciale;
 - B. i Segretari Comunali del Capoluogo della Provincia – tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 35 comma 4 - e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;
 - C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella provincia;
 - D. i Segretari Provinciali di Forza Italia "Giovani per la Libertà", Azzurro Donna e Forza Italia Seniores;
 - E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;
 - F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;
 - G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 35 comma 4;
 - H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia;
 - I. i membri eletti dal Congresso Provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, K, L;
 - J. i Vice Segretari Provinciali;
 - K. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;
 - L. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo).
- I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della Segreteria Provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Provinciale.
- I membri di cui alla lettera I. durano in carica 3 anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in

ragione del quale sono membri della Segreteria Provinciale.

La Segreteria Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, almeno ogni 3 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della Segreteria stessa. È presieduta dal Segretario Provinciale o, in mancanza, dal Vice Segretario Provinciale.

Il Segretario Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli Organi Provinciali.

Art. 43 – Assemblea Comunale

Costituiscono l'Assemblea Comunale:

- a) i soci residenti nel territorio del Comune;
- b) i Grandi Elettori

L'Assemblea Comunale è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Comunale e dei membri elettivi della Segreteria Comunale. L'Assemblea Comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'Assemblea Comunale elegge il Segretario Comunale, i membri della Segreteria Comunale in un numero definito dal regolamento.

Art. 44 - Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni.

Il Segretario Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del Comune. È coadiuvato dai membri della Segreteria Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Propone alla Segreteria Comunale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria; può proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i Responsabili di Settore, competenti per il Comune per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Comunale. Qualora la Segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Provinciale deve convocare l'Assemblea Comunale per il rinnovo totale degli organi.

Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Comunale. In caso di impedimento temporaneo il Segretario Comunale è sostituito dal Vice Segretario comunale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Comunale per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 45 – La Segreteria Comunale

Costituiscono la Segreteria Comunale i soci che siano:

1. il Segretario Comunale;
2. membri eletti dall'Assemblea Comunale;
3. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;

4. membri della Segreteria Nazionale residenti nel Comune;
5. il Segretario Comunale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
6. Sindaco o Vice Sindaco;
7. il Capogruppo in Consiglio Comunale;
8. Dirigenti Azzurro Donna e Seniores;
9. Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali residenti nel Comune.

I membri della Segreteria Comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni.

Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri della Segreteria Comunale.

Art. 46 – I Delegati Comunali

La Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale può nominare un Delegato Comunale, in ogni Comune in cui non sia costituita la Segreteria Comunale.

Il Delegato Comunale collabora con il Segretario Provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.

È coadiuvato dal Direttivo Comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Rimane in carica 3 anni.

Art. 47 – I Congressi delle Grandi Città

Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grande Città:

- a) gli iscritti al Movimento residenti

nella Grande Città;

- b) I Grandi Elettori

Ogni Congresso di Grande Città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario di Grande Città e dei membri elettivi della Segreteria della Grande Città.

Il Congresso della Grande Città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso della Grande Città elegge il Segretario Cittadino e i membri della Segreteria della Grande Città di cui all'art. 50 lett. I.

Art. 48 – Elezione del Segretario della Grande Città dei membri della Segreteria Cittadina e dei Delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Segretario della Grande Città, dei membri della Segreteria Cittadina e dei delegati al Congresso Nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

- a) è eletto Segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- b) ad ogni candidato Segretario è collegata una lista di candidati alla Segreteria Cittadina e al Congresso Nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt.

Art. 49 – Il Segretario Cittadino nelle Grandi Città

Il Segretario Cittadino è eletto a

scrutinio segreto dal Congresso della Grande Città

Resta in carica 3 anni. Il Segretario Cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Città; coadiuvato dai membri della Segreteria della Grande Città, determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Regionali.

Propone alla Segreteria Cittadina il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore competenti sul territorio per le funzioni indicate all'art.

15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Cittadina. Qualora la Segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Regionale deve convocare il Congresso Cittadino per il rinnovo totale degli organi.

Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Cittadino.

In caso di impedimento temporaneo il Segretario Cittadino è sostituito dal Vice Segretario Cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni la Segreteria Cittadina convoca il Congresso della Grande Città per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 50 – La Segreteria Cittadina nelle Grandi Città

Compongono, con diritto di voto la Segreteria Cittadina i soci che siano:

- A. il Segretario Cittadino;
- B. i Segretari Circostrizionali della Città;
- C. i membri della Segreteria Nazionale

iscritti nel comune della Grande Città;
D. i Segretari Cittadini di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Seniores;

E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia o della Città Metropolitana;

F. Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale o di Città Metropolitana;

G. il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;

H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali;

I. i membri eletti dal Congresso di Grande Città in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H,;

L. i Vice Segretari Cittadini;

M. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

N. Il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);

O. il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circostrizione.

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della Segreteria Cittadina solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Cittadino.

La Segreteria di Grande Città è convocata dal Segretario Cittadino almeno ogni 3 mesi.

Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della Segreteria stessa.

È presieduto dal Segretario Cittadino o, in mancanza, dal Vice Segretario Cittadino. Il Segretario Cittadino ed i Responsabili di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria di Grande Città, la

Giunta Esecutiva di Grande Città per l'attuazione delle delibere degli Organi Cittadini.

Art. 51 - L'Assemblea di Circoscrizione

L'Assemblea di Circoscrizione è costituita da tutti i soci residenti nel territorio della Circoscrizione, dai Consiglieri della Circoscrizione sede della Segreteria Circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci di Forza Italia.

L'Assemblea di Circoscrizione è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Circoscrizionale. L'Assemblea di Circoscrizione, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea di Circoscrizione elegge il Segretario Circoscrizionale con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 52 - Il Segretario Circoscrizionale

Il Segretario Circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea di Circoscrizione con le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il Segretario Circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito della Circoscrizione.

Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali, e Cittadini.

Nomina il Vice Segretario Circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per

l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il Segretario Circoscrizionale è sostituito dal Vice Segretario Circoscrizionale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Circoscrizionale per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 53 - I Delegati di Circoscrizione

Nelle Grandi Città indicate all'art. 35, ove non sia costituito la Segreteria Circoscrizionale, il Segretario Cittadino nomina un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il Segretario Comunale può nominare un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il Delegato di Circoscrizione collabora con il Segretario Cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la Circoscrizione e riferisce al Segretario Cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della Circoscrizione. Il Delegato di Circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.

Il Delegato di Circoscrizione rimane in carica tre anni.

Art. 54 - Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede la Segreteria Nazionale con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli Organi Nazionali.

PARTE 6[^]
LE INCOMPATIBILITA'
LA DETERMINAZIONE E LA
PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

Art. 55 – Incompatibilità

La Segreteria Nazionale emana un Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 56 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dalla Segreteria Nazionale, sentiti i Segretari Regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

Art. 57 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali

La candidatura a Presidente di Regione è di competenza della Segreteria Nazionale, sentito il Segretario Regionale.

b) Elezioni provinciali

Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della Segreteria Nazionale, sentiti il Segretario

Regionale, la Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina.

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Segretario Regionale, su proposta della Segreteria Provinciale, sentito il Segretario Cittadino ed i Segretari Comunali interessati.

c) Elezioni comunali

La scelta dei candidati alle elezioni comunali è affidata ai seguenti Organi: Comuni fino a 15.000 abitanti: alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune;

Comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:

1) candidatura a Consigliere Comunale: alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune, sentito il Segretario Regionale;

2) candidatura a Sindaco: al Segretario Regionale, sentiti la Segreteria Provinciale e la Segreteria Comunale o il Delegato di Comune.

Capoluoghi di Provincia e Comuni con oltre 50.000 abitanti:

1) le candidature a Consigliere Comunale e a Sindaco: al Segretario Regionale su proposta della Segreteria Provinciale e della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune, con il gradimento della Conferenza dei Segretari Regionali;

2) le candidature alle elezioni Circostrizionali (escluse le Grandi Città): alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato Comunale.

Grandi Città:

1) candidatura a Consigliere Comunale: alla Segreteria Cittadina, approvata dal Segretario Regionale;

2) candidatura a Sindaco: alla Segreteria Nazionale sentito il Segretario Regionale e la Segreteria Cittadina;

3) candidatura a Consigliere Circoscrizionale: alla Segreteria Cittadina sentito il Segretario di Circoscrizione o il Delegato di Circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a Presidente di Circoscrizione, essa deve essere approvata dalla Segreteria Cittadina. In ogni caso la Segreteria Nazionale può designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facoltà è riservata al Segretario Regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

PARTE 7[^] L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 58 - Finanziamento delle attività del Movimento Politico Forza Italia

Le attività del Movimento sono finanziate da:

- quote associative versate dai soci;
- quote di affiliazione di associazioni riconosciute;
- contributi volontari di soci o di terzi;
- contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
- contributi pubblici;
- sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dalla Segreteria Nazionale sentito l'Amministratore Nazionale.

Il mancato pagamento delle quote associative determina la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8.

Il mancato pagamento dei contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative comporta l'immediata decadenza dagli incarichi rivestiti all'interno del Movimento e l'incandidabilità a qualsiasi tornata elettorale o a cariche interne al Movimento fin tanto che la posizione non sia stata regolarizzata.

Le modalità di estinzione del debito inerente i predetti contributi saranno disciplinate da apposito regolamento.

La Segreteria Nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore Nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi Nazionali e Locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%;
organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Politico è predisposta con regolamento dalla Segreteria Nazionale.

Art. 59 - Funzioni dell'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.

Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.

L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere della Segreteria Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predisponde annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li

presenta alla Segreteria Nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro ricezione.

Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta alla Segreteria Nazionale.

Predisporre il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predisporre i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore Nazionale predisporre le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

L'Amministratore Nazionale sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria Nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e

negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Art. 60 – Società di Revisione e Revisori Contabili

La Società di Revisione prevista dall'art. 7 della Legge n. 149 del 2013 e dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 96 del 2012 è incaricata dalla Segreteria Nazionale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti.

È sempre salva la facoltà della Segreteria Nazionale di nominare uno o più Revisori Contabili interni con incarico triennale rinnovabile.

Art. 61 - Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili, sicché né Forza Italia né gli Organi Nazionali rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti nel pieno rispetto della normativa applicabile anche in materia di finanziamento ai partiti e trasparenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Al fine di

coadiuvare le predette attività, l'Amministratore Nazionale emanerà appositi regolamenti e direttive.

Forza Italia avrà diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali e periferiche e i loro Organi ove dovesse incorrere in sanzioni o danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle normative vigenti e, in particolare quelle sul finanziamento ai partiti e sulla trasparenza.

I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalle organizzazioni locali e periferiche.

al di fuori dei limiti consentiti.

Nonostante l'autonomia amministrativa e negoziale, è in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- compravendita di beni immobili
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili)
- costituzione di società
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti
- concessioni di prestiti
- contratti di mutuo
- rimesse di denaro all'estero
- apertura di conti correnti all'estero e valutari
- acquisto di valuta
- richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni

elettorali, attività di competenza esclusiva dell'Amministratore Nazionale, il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

PARTE 8^
GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 62 - Giurisdizione esclusiva

I soci del Movimento Politico, i rappresentanti delle associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli artt. 83 e 84, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra queste.

Art. 63 - Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dalla Segreteria Regionale, secondo le modalità previste da apposito Regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprono cariche a livello periferico all'interno del Movimento Politico.

Restano in carica 3 anni.

Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;

b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da associazioni riconosciute e le

controversie fra le stesse e Movimento Politico;

d) il corretto utilizzo delle risorse economiche territoriali.

Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le riunioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 64 – Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono eletti dalla Segreteria Regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro della Segreteria Regionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con

maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del Collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di una Segreteria Regionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 65 - Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale.

Possono essere eletti Proviviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte della Segreteria Nazionale e della Conferenza dei Segretari Regionali. I componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri restano in carica 3 anni.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è competente a giudicare:

- a) le violazioni dello Statuto e la sua corretta interpretazione;
- b) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprono cariche nazionali oppure siano Segretari Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;
- c) i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle 14 Grandi Città;

d) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;

e) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;

f) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale;

g) il corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.

Salve le impugnazioni di ultima istanza dinanzi alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 6 relativamente ai punti a) e g) che precedono, in ordine alle decisioni di cui ai restanti punti il Collegio Nazionale dei Proviviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 63 è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Proviviri.

Le riunioni del Collegio Nazionale dei Proviviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art 66 – Elezione del Collegio Nazionale dei Proviviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Proviviri sono eletti dal Consiglio Nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del Collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di un Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 67 - Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un Probiviro

I Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale dei Probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi.

La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in

mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 68 - Impugnazione dell'elezione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Segretario Nazionale e dei 6 membri elettivi della Segreteria Nazionale è il Collegio Nazionale dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo.

La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 Probiviri effettivi

Art. 69 - Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria Nazionale.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può

durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di associazioni riconosciute dal Movimento.

Art. 70 - Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione;
- d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da altra associazione riconosciuta dal Movimento.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di altra associazione riconosciuta dal Movimento.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 71 - Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei Probiviri

possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei Congressi Provinciali e dei Congressi delle Grandi Città devono essere presentati, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza. La Segretaria Nazionale approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 72 – Commissariamento

La Segreteria Nazionale può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi Nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.

Analogamente la Segreteria Nazionale, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere qualsiasi organo del Movimento, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti il Segretario Nazionale direttamente, o delegando il Responsabile Nazionale Organizzazione, può adottare in via

immediati provvedimenti temporanei di Commissariamento che dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 73 – Chiusura organi periferici

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 35 comma 1, il Settore Adesioni ne dà immediata comunicazione al Segretario Provinciale, il quale provvede nel termine massimo di 6 mesi – se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario – a chiudere la relativa Segreteria Comunale e, se lo ritiene opportuno, propone alla Segreteria Provinciale di nominare un Delegato Comunale.

Nessun altro organo del Movimento può essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 72.

Art. 74 - Sospensione dall'attività del Movimento

In casi di particolare gravità il Responsabile Nazionale Organizzazione può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.

I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla

PARTE 9[^]

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE A FORZA ITALIA

Art. 75 – Affiliazione di associazioni

La Segreteria Nazionale può deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento Politico Forza Italia che si occupino di particolari settori abbiano la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dalla Segreteria Nazionale e comprendenti non meno di 25 soci.

Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purché ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.

In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, le associazioni devono:

- a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberal-democratico;
- b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;
- c) consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattito politico interno.

Art. 76 - Attività politica

L'affiliazione comporta la condivisione della linea politica deliberata dagli Organi del Movimento Politico Forza Italia e il coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, con gli Organi di Forza Italia.

Art. 77 - Contributo annuale

Le associazioni affiliate si impegnano a versare ogni anno al Movimento

Politico il contributo determinato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 78 - Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione può essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.

Nel primo caso provvede la Segreteria Nazionale che, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione all'associazione interessata. Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione è pronunciata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Si applicano le norme contenute nella parte 8[^] dello Statuto.

Art. 79 - Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento.

È altresì motivo di revoca il comprovato svolgimento di attività illecite che coinvolgano l'immagine del Movimento Politico Forza Italia.

Art. 80 – Controversie

Sono devolute al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri le controversie fra associazioni che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra associazioni e Movimento Politico.

PARTE 10[^]

ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 81 - Organizzazione Giovanile

In seno al Movimento Politico Forza Italia è costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia Giovani per la Libertà, cui possono partecipare i soci dai 14 ai 38 anni compiuti.

Forza Italia Giovani per la Libertà persegue i medesimi scopi del Movimento Politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Forza Italia Giovani per la Libertà ha una propria struttura organizzativa, determinata con Regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale.

Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Libertà vengono stabilite di anno in anno dalla Segreteria Nazionale. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'Organizzazione Giovanile.

I predetti fondi così attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto stabilito in merito dal Regolamento.

Il Segretario Nazionale e i Segretari locali di Forza Italia Giovani per la Libertà, eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato

attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto previsto dal Regolamento di Forza Italia Giovani per la Libertà.

I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello, né in Forza Italia Giovani per la Libertà né in Forza Italia.

Art. 82 - Attività di Forza Italia Giovani per la Libertà

Forza Italia Giovani per la Libertà opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli Organi Nazionali e Locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei Probiviri.

Art. 83 - Forza Italia Azzurro Donna

Le socie del Movimento possono partecipare alle attività di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti.

Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.

Coordina e promuove l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.

Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale,

nell'organizzazione, nei dipartimenti,
negli incarichi istituzionali esterni

.

Art. 84 - Forza Italia Seniores

I soci del Movimento di età superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.

Forza Italia Seniores promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attività del Movimento.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei Seniores.

I rappresentanti di Forza Italia Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

PARTE 11[^]
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Potere regolamentare della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 86 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

INDICE

PARTE 1^

LE FINALITA' E I SOCI DI FORZA ITALIA

- Art. 1 - Silvio Berlusconi Presidente Fondatore
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Denominazione, sede sociale e simbolo
- Art. 4 - Soci
- Art. 5 - Modalità di adesione
- Art. 6 - La Commissione di Garanzia
- Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
- Art. 8 - Perdita della qualità di socio
- Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
- Art. 10 - Quote associative Decadenza per mancato rinnovo Esercizio del diritto di voto
- Art. 11 - Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti
- Art. 12 - Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci
- Art. 13 - Parità di genere

PARTE 2^

GLI ORGANI E LA STRUTTURA

- Art. 14 - Organi Nazionali
- Art. 15 - Struttura Nazionale
- Art. 16 - Organi Regionali
- Art. 17 - Organi Periferici
- Art. 18 - Validità delle delibere
- Art. 19 - Metodi elettorali

PARTE 3[^]
GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

- Art. 20 - Il Congresso Nazionale
- Art. 21 - Composizione del Congresso Nazionale
- Art. 22 - Operazioni preliminari al Congresso Nazionale
- Art. 23 - Svolgimento del Congresso Nazionale
- Art. 24 - Il Segretario Nazionale
- Art. 25 - I Vice Segretari Nazionali
- Art. 26 - La Consulta del Segretario Nazionale
- Art. 27 - Il Consiglio Nazionale
- Art. 28 - Convocazione del Consiglio Nazionale
- Art. 29 - La Segreteria Nazionale
- Art. 30 - La Conferenza dei Segretari Regionali
- Art. 31 - L'Amministratore Nazionale
- Art. 32 - Responsabili Nazionali di Settore di attività e Dipartimenti

PARTE 4[^]
L'ASSETTO REGIONALE

- Art. 33 - Il Segretario Regionale
- Art. 34 – La Segreteria Regionale

PARTE 5[^]
GLI ORGANI PERIFERICI
Le Grandi Città - Le Provincie

- Art. 35 - Assetto Territoriale di base.
- Art. 36 - Disposizioni speciali per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna
- Art. 37 - I Grandi Elettori nei congressi Provinciali e Cittadini
- Art. 38 - I Grandi Elettori nei Congressi Comunali
- Art. 39 - I Congressi Provinciali
- Art. 40 - Elezione del Segretario Provinciale, dei membri del Comitato Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale
- Art. 41 - Il Segretario Provinciale

- Art. 42 – La Segreteria Provinciale
- Art. 43 - Assemblea Comunale
- Art. 44 - Il Segretario Comunale
- Art. 45 – La Segreteria Comunale
- Art. 46 - I Delegati Comunali
- Art. 47 - I Congressi delle Grandi Città
- Art. 48 - Elezione del Segretario della Grande Città, dei membri del Segretario Cittadino e dei delegati al Congresso Nazionale
- Art. 49 - Il Segretario Cittadino nelle Grandi Città
- Art. 50 – La Segreteria Cittadina nelle Grandi Città
- Art. 51 - L'Assemblea di Circoscrizione
- Art. 52 - Il Segretario Circoscrizionale
- Art. 53 - I Delegati di Circoscrizione
- Art. 54 - Rinvio ad altre norme

PARTE 6[^]
LE INCOMPATIBILITA' LA DETERMINAZIONE E LA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- Art. 55 - Incompatibilità
- Art. 56 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche
- Art. 57 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

PARTE 7[^]
L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

- Art. 58 - Finanziamento delle attività del Movimento Politico Forza Italia
- Art. 59 - Funzioni dell'Amministratore Nazionale
- Art. 60 - Società di Revisione e Revisori Contabili
- Art. 61 - Autonomia amministrativa periferica

PARTE 8[^]
**GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO**

- Art. 62 - Giurisdizione esclusiva
- Art. 63 - Collegio Regionale dei Probiviri
- Art. 64 - Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri
- Art. 65 - Collegio Nazionale dei Probiviri
- Art. 66 - Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri
- Art. 67 - Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro
- Art. 68 - Impugnazione dell'elezione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale
- Art. 69 - Procedimento disciplinare
- Art. 70 - Misure disciplinari
- Art. 71 - Altri ricorsi
- Art. 72 - Commissariamento
- Art. 73 - Chiusura organi periferici
- Art. 74 - Sospensione dall'attività del Movimento

PARTE 9[^]
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE A FORZA ITALIA

- Art. 75 - Affiliazione di associazioni
- Art. 76 - Attività politica
- Art. 77 - Contributo annuale
- Art. 78 - Revoca dell'affiliazione
- Art. 79 - Motivi di revoca dell'affiliazione
- Art. 80 - Controversie

PARTE 10[^]
ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

- Art. 81 - Organizzazione Giovanile
- Art. 82 - Attività di Forza Italia - Giovani per la Libertà
- Art. 83 - Forza Italia Azzurro Donna
- Art. 84 - Forza Italia Seniores

PARTE 11[^] DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 85 - Potere regolamentare della Segreteria Nazionale
- Art. 86 - Modifiche statutarie